



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in persona dei magistrati

Dott. GUZZO Liliana - presidente rel. ed est.

Dott. ZANON Gabriella - giudice

Dott. GASPARINI Martina - giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa rg 4350 2015 promossa

da

- CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI VALPOLICELLA
- AZIENDA AGRICOLA ROCCOLO GRASSI S.S. AGR.
- AZIENDA AGRICOLA ZYMÈ DI CELESTINO GASPARI S.S. AGR.
- CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SOC. COOP. AGR.
- CANTINA SOCIALE COOPERATIVA DI SOAVE SOC. COOP. AGR.
- CASA VINICOLA SARTORI S.P.A.
- SOCIETÀ AGRICOLA CORTE FIGARETTO DI BUSTAGGI ALBERTO E MAURO S.S.
- SOCIETÀ AGRICOLA CORTE RUGOLIN DI ELENA E FEDERICO COATI S.S.
Assistiti e difesi dagli avv.ti e dom. Stefano Dindo e Luca Andretto

- attori

contro

- LE FAMIGLIE DELL'AMARONE D'ARTE. SOC. CONS. A.R.L.
- AGRICOLA F.LLI TEDESCHI S.R.L.
- AZIENDA AGRICOLA BEGALI LORENZO DI BEGALI LORENZO E GIORDANO S.S. AGR.,
- STEFANO CASARI QUALE TITOLARE DELLA DITTA INDIVIDUALE AZIENDA AGRICOLA BRIGALDARA DI CESARI STEFANO,
- CORTE GIARA, ALLEGRINI, TALLIA, STELLA, VILLA GIONA, TENUTA MERIGO S.R.L.,
- GUERRIERI RIZZARDI AZIENDA AGRICOLA S.S.
- MASI AGRICOLA S.P.A.,
- MUSELLA S.S. AGR.,
- SOCIETÀ AGRICOLA VENTURINI MASSIMO E FIGLI S.S.
- SPERI VITICOLTORI S.S. AGR.,
- TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO S.S. AGR.
- TOMMASI VITICOLTORI S.S. AGR.
- ZENATO AZIENDA VITI VINICOLA S.R.L.
assistiti e difesi dagli avv.ti Franco Zumerle, Marco Giuri e Federico Zanardi Landi

- convenuti

oggetto: nullità marchio, denominazione, concorrenza sleale interferente

(omissis)

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando

- 1) rigetta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla corte di Giustizia formulata dai convenuti;
- 2) accoglie l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Consorzio di Tutela attore limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni in favore dei produttori che non hanno agito in giudizio, rigettando la per il resto;
- 3) accerta la illiceità della denominazione della società convenuta e del suo uso;
- 4) conseguentemente inibisce a Le Famiglie dell'Amarone d'Arte soc. cons a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'uso nella propria denominazione sociale della menzione tradizionale "Amarone" e di ogni riferimento alla d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella", ordinando a detta società convenuta di provvedere alla modificazione della denominazione sociale di cui trattasi con eliminazione da essa di ogni riferimento alla d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella" o di sue parti distintive quale "Amarone" e così pure dal nome a dominio dei siti web www.amaronefamilies.it e www.amarone.it;
- 5) accerta la nullità del marchio nazionale di cui alla domanda in data 24.5.2010 n. VR20JOC000433 registrato il 27.01.2011 con il n. 1412172 per le classi merceologiche n. 35 e 41 con successiva limitazione dei servizi protetti effettuata con la seguente dicitura: "tutti i servizi si riferiscono a vini conformità con la denominazione di origine protetta Amarone della Valpolicella";
- 6) inibisce l'uso del marchio di cui al punto 5) a Le Famiglie dell'Amarone d'Arte soc. cons. a r.l., nonché ai suoi soci Agricola F.lli Tedeschi s.r.l., Azienda Agricola Begali Lorenzo di Begali Lorenzo e Giordano s.s. agr., Stefano Casari quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola Brigaldara di Cesari Stefano, Corte Giara, Allegrini, Tallia, Stella, Villa Giona, Tenuta Merigo s.r.l., Guerrieri Rizzardi Azienda Agricola s.s., Masi Agricola s.p.a., Musella s.s. agr., Società Agricola Venturini Massimo e Figli s.s., Speri Viticoltori s.s. agr., Tenuta S. Antonio di Castagnedi Massimo, Armando, Tiziano e Paolo s.s. agr., Tommasi Viticoltori s.s. agr. e Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*; pone a carico di ciascun convenuto una somma di € 30,00 in favore del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella per ogni violazione od inosservanza rispettivamente da Ciascuno posta in essere alla inibitoria di cui al presente capo, penale applicabile dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
- 7) ordina ad Agricola F.lli Tedeschi s.r.l., Azienda Agricola Begali Lorenzo di Begali Lorenzo e Giordano s.s. agr., Stefano Casari quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola Brigaldara di Cesari Stefano, Corte Giara, Allegrini, Tallia, Stella, Villa Giona, Tenuta Merigo s.r.l., Guerrieri Rizzardi Azienda Agricola s.s., Masi Agricola s.p.a., Musella s.s. agr., Società Agricola Venturini Massimo e Figli s.s., Speri Viticoltori s.s. agr., Tenuta S. Antonio di Castagnedi Massimo, Armando, Tiziano e Paolo s.s. agr., Tommasi Viticoltori s.s. agr. e Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., di rimuovere il marchio di cui al punto 5) della presente sentenza dai rispettivi prodotti destinati alla commercializzazione, fissando ex art. 124, co. 2, D.Lgs. n. 30/2005, la somma di € 100,00 in favore del Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di cui al presente capo penale applicabile dopo il trentesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza;
- 8) accerta e dichiara che Agricola F.lli Tedeschi s.r.l., Azienda Agricola Begali Lorenzo di Begali Lorenzo e Giordano s.s. agr., Stefano Casari quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola Brigaldara di Cesari Stefano, Corte Giara, Allegrini, Tallia, Stella, Villa Giona, Tenuta Merigo s.r.l., Guerrieri Rizzardi Azienda Agricola s.s., Masi Agricola s.p.a., Musella s.s. agr., Società Agricola Venturini Massimo e Figli s.s., Speri Viticoltori s.s. agr., Tenuta S. Antonio di Castagnedi Massimo, Armando, Tiziano e Paolo s.s. agr., Tommasi Viticoltori s.s. agr. e Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., anche con il concorso de Le Famiglie dell'Amarone d'Arte soc. cons. a r.l. hanno posto in essere, atti di concorrenza sleale ex art. 2598, nn. 1 e 3, c.c.;
- 9) inibisce a Le Famiglie dell'Amatone d'Arte soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, lo svolgimento di attività promozionale avente ad oggetto il vino a d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella" condotta riferendosi ad "Amarone d'Arte" e/o ad un disciplinare volontario più restrittivo;
- 10) ordina a Le Famiglie dell'Amarone d'Arte soc. cons. a r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di rimuovere dal proprio sito web il c.d. "Manifesto dell'Amarone d'Arte" e inibisce l'utilizzo di tale "Manifesto", ivi inclusa la pubblicazione anche per estratto sul proprio o su altri siti *web*, nonché di qualsiasi mezzo promozionale che rappresenti il vino a d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella" prodotto dai suoi soci in accostamento con l'espressione "d'arte" e/o che faccia riferimento al rispetto di un regolamento volontario diverso dal disciplinare di produzione;
- 11) Inibisce altresì ad Agricola F.lli Tedeschi s.r.l., Azienda Agricola Begali Lorenzo di Begali Lorenzo e Giordano s.s. agr., Stefano Casari quale titolare della ditta individuale Azienda Agricola Brigaldara di Cesari Stefano, Corte Giara, Allegrini, Tallia, Stella, Villa Giona, Tenuta Merigo s.s., Guerrieri Rizzardi Azienda Agricola s.s., Masi Agricola s.p.a., Musella s.s. agr., Società Agricola Venturini Massimo e Figli s.s., Speri Viticoltori s.s. agr., Tenuta S. Antonio di Castagnedi Massimo, Armando, Tiziano e Paolo s.s. agr., Tommasi Viticoltori s.s. agr. e Zenato Azienda Vitivinicola s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, l'uso anche parziale della d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella" o di sua parte distintiva quale "Amarone" con l'accostamento della espressione "d'Arte", ed altresì l'uso anche parziale della d.o.c.g. "Amarone della Valpolicella" per promuovere prodotti di diversa denominazione od indicazione geografica;
- 12) condanna in via generica i convenuti a rifondere ai produttori attori i danni arrecati con le condotte di concorrenza sleale;
- 13) ordina la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza per due volte su "Il Sole 24 Ore" e su "Il Corriere della Sera" a spese dei convenuti in caratteri doppi del normale nonché la pubblicazione della intestazione e del dispositivo della presente sentenza sulla pagina principale (*home page*) dei rispettivi siti *web* dei convenuti per una durata di giorni dieci;
- 14) condanna i convenuti in solido a rifondere agli attori le spese di lite che liquida in complessivi € 1063,00 per anticipazioni, € 21.387,00 per competenze professionali, oltre spese generali, IVA e CPA sugli importi assoggettabili.

Deciso in Venezia il 25.7.2017

Il presidente rel. ed est.

Dott. Liliana Guzzo

TRIBUNALE ORDINARIO - VENEZIA
DEPOSITATO
Venezia, 24 ott. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
- Dr.ssa Silvana Anselmi -

* Così riformata dalla sentenza n. 4333/2019 della Corte d'Appello di Venezia.